



COMUNE DI VOLPEDO



Club di Prodotto art. 23 Statuto ANCI

COMUNE DI VOLPEDO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con dcc n. 16 del 26.09.2009

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO 1

Capo I – Disposizioni generali.

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento	pag. 5
Art. 2 -	Primi adempimenti del Consiglio	pag. 5
Art. 3 -	Decadenza dalla carica di Consigliere comunale	pag. 6
Art. 4 -	Dimissioni dalla carica di Consigliere	pag. 6

Capo II – Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale

Art. 5 -	Sede delle riunioni consiliari	pag. 7
Art. 6 -	Sessioni	pag. 7
Art. 7 -	Riunioni del Consiglio	pag. 8
Art. 8 -	Convocazione e deposito degli atti	pag. 8
Art. 9 -	Verifica del numero legale	pag. 9
Art. 10 -	Adempimenti delle sedute consiliari	pag. 9
Art. 11 -	Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari	pag. 10
Art. 12 -	Partecipazione di esterni alle sedute del Consiglio	pag. 10
Art. 13 -	Ordine del giorno	pag. 11
Art. 14 -	Svolgimento e discussione dell'ordine del giorno	pag. 11
Art. 15 -	Modalità degli interventi	pag. 12
Art. 16 -	Fatto personale	pag. 12
Art. 17 -	Verbalizzazione della seduta	pag. 13

Art. 18 -	Approvazione del verbale della seduta precedente	pag. 13
Art. 19 -	Ordine delle sedute	pag. 13

Capo III – Prerogative e diritti dei Consiglieri

Art. 20 -	Diritto di accesso e di informazione	pag. 14
Art. 21 -	Interrogazioni	pag. 16
Art. 22 -	Interpellanze	pag. 17
Art. 23-	Mozioni	pag. 17

Capo IV – Della discussione

Art. 24 -	Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 18
Art. 25 -	Illustrazione degli argomenti da trattare	pag. 19
Art. 26 -	Diritto di parola	pag. 19
Art. 27 -	Emendamenti	pag. 19
Art. 28 -	Chiusura della discussione	pag. 20
Art. 29 -	Assenze dei Consiglieri	pag. 20

Capo V – Della votazione

Art. 30 -	Astensione obbligatoria dalle votazioni	pag. 20
Art. 31 -	Votazione per divisione	pag. 21
Art. 32 -	Votazione palese	pag. 21
Art. 33 -	Votazione segreta	pag. 22
Art. 34 -	Spoglio dei voti segreti e proclamazione dell'esito	pag. 22
Art. 35 -	Contestazione dei voti	pag. 23
Art. 36 -	Mancata approvazione delle proposte	pag. 23
Art. 37 -	Rinvio della seduta	pag. 23

Capo VI – Disciplina nella sala consiliare

Art. 38 - Contegno dei Consiglieri pag. 24

Capo VII – Gruppi consiliari

Art. 39 - Gruppi consiliari pag. 24

TITOLO II

Capo I – Disposizioni finali

Art. 40 - Casi non previsti dal Regolamento pag. 25

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari, nonché il pieno e responsabile esercizio delle proprie attribuzioni da parte dei singoli Consiglieri.

Art. 2

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio comunale procede:
 - alla convalida degli eletti;
 - alla elezione tra i propri componenti della Commissione elettorale comunale (DPR 223/1967)
 - altri adempimenti previsti dalla legge.

Art. 3

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando è accertata l'esistenza nei suoi confronti di uno dei casi previste dalla legge.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per la dichiarazione di decadenza sono disciplinate dalla legge (art. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267).
3. Può essere dichiarato decaduto dalla carica un Consigliere comunale che non abbia partecipato ai lavori del Consiglio per cinque volte consecutive, ovvero a otto sedute nell'arco dell'anno solare, senza avere presentato un giustificato motivo di assenza.

Art. 4

DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. In caso di dimissioni di un Consigliere, subentra il candidato della stessa lista che alle elezioni ha conseguito la miglior cifra elettorale individuale (primo dei non eletti).
2. Le modalità di sostituzione sono quelle esposte nell'articolo 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267).

Capo II
Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale

Art. 5

SEDE DELLE RIUNIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale si riunisce nella propria sede. Per comprovate esigenze, può altresì riunirsi in altro luogo, su decisione del Sindaco o su richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, i Consiglieri devono essere informati del cambio con l'avviso di convocazione.

Art. 6

SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e straordinaria d'urgenza.
2. Si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, nonché per tutti gli altri casi previsti dallo Statuto;
3. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.
4. La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio è messa a disposizione dei Consiglieri, mediante deposito in segreteria, 48 ore prima della data di indizione del Consiglio.
5. Per imprevedibili e comprovate necessità, la sessione straordinaria può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata dal Sindaco. In questo caso, l'avviso di convocazione, unitamente all'elenco delle materie all'ordine del giorno, è consegnato 24 (ventiquattro) ore prima della data della seduta.

Art. 7

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco in prima seduta alla data specificatamente indicata nell'ordine del giorno.
2. Nella stessa convocazione, il Sindaco può eventualmente indicare la data di una seconda convocazione, purché questa sia a non meno di 24 (ventiquattro) ore da quella fissata per la prima convocazione.
3. La seduta è valida con la presenza, escluso il Sindaco, di: n. 7 Consiglieri per le sedute di prima convocazione; n. 4 Consiglieri (pari ad un terzo dei Consiglieri assegnati) per le sedute di seconda convocazione, salvo che gli argomenti inseriti all'ordine del giorno non richiedano diversa votazione stabilita per legge.
4. Nel caso in cui vengano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Art. 8

CONVOCAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo comunale.
2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri: almeno 5 (cinque) giorni calendario prima della riunione prevista. Per le sessioni straordinarie almeno 3 (tre) giorni calendario prima della data stabilita per la convocazione. Per le sedute straordinarie dichiarate urgenti, 1 (uno) giorno calendario prima della seduta.
3. Tuttavia, nei casi di particolare gravità, basta che l'avviso, anche telegrafico, con il relativo elenco degli argomenti, sia consegnato 24 ore prima. In questo caso, ogni

deliberazione può essere differita al giorno seguente tutte le volte che la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda.

4. Sotto la responsabilità del Segretario, l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale, deve essere depositato 48 ore prima della data di indizione del Consiglio stesso.
5. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale entro 20 (venti) giorni quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, sempre che gli argomenti da inserire all'ordine del giorno rientrino nella competenza del Consiglio stesso.

Art. 9

VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. Prima dell'inizio della seduta, il Sindaco verifica la sussistenza del numero legale. Se questa manca, trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione lo stesso dichiara deserta la seduta.
2. In qualsiasi momento nel corso della seduta, il Sindaco può procedere alla verifica del numero legale su propria iniziativa o su richiesta anche di un solo Consigliere. Il Sindaco richiama in aula i Consiglieri e solo dopo un primo richiamo, se questi non rientrano, dichiara deserta la seduta.

Art. 10

ADEMPIMENTI DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, provvede ad informare il Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno, ad effettuare le comunicazioni utili allo svolgimento dei lavori e a fornire ogni altro elemento idoneo a rendere nota l'azione di governo dell'Ente, in relazione alle attribuzioni del Consiglio.
2. Sui **processi** verbali delle sedute precedenti, ove inseriti all'ordine del giorno, non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche.
3. I Consiglieri che, in apertura di seduta, intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono informare previamente il Sindaco e

possono intervenire solo se espressamente autorizzati dal Sindaco e per non più di 5 (cinque) minuti.

4. E' vietato inserire seduta stante altri argomenti che non siano all'ordine del giorno del Consiglio comunale in esame.

Art. 11

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Tutte le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, tranne quando si tratti di questioni riguardanti il comportamento di cittadini che implichi il coinvolgimento dell'Amministrazione pubblica.

Art. 12

PARTECIPAZIONE DI ESTERNI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Qualora l'argomento all'ordine del giorno richieda o giustifichi la partecipazione ai lavori di persone estranee al Consiglio comunale, il Sindaco può ammetterle. Parimenti può ammettere ai lavori consiliari i cittadini e i residenti, singolarmente ovvero associati, che siano coinvolti o siano direttamente interessati alla definizione di specifiche questioni di esclusivo rilievo locale e interesse generale o diffuso.
2. I tempi di intervento delle suddette persone saranno conformi a quelli previsti per i Consiglieri, salvo casi particolari per i quali il Sindaco ritenga opportuno concedere un maggior spazio. Le stesse persone sono in ogni caso tenute al rispetto delle regole di comportamento previste per i Consiglieri.
3. Su determinazione del Sindaco, in occasione della trattazione di argomenti di particolare complessità, il Sindaco medesimo può disporre che tecnici esperti in materia siano ammessi a partecipare alla discussione.

Art. 13

ORDINE DEL GIORNO

1. Il Sindaco predispone l'ordine del giorno dell'assemblea.
2. E' facoltà del Sindaco ritirare in qualsiasi momento uno o più punti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14

SVOLGIMENTO E DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Sindaco dopo che sugli stessi si è conclusa la presentazione della proposta da parte dello stesso Sindaco, dell'Assessore o del Consigliere relatore.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento. Non possono altresì intervenire più di una volta per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata di ciascun intervento non può eccedere:
 - 15 (quindici) minuti nella discussione sulle proposte di delibera riguardanti la mozione di sfiducia del Sindaco;
 - 10 (dieci) minuti nella discussione di atti normativi e generali, più 5 minuti per eventuale replica;
 - 5 (cinque) minuti negli altri casi.

Qualora il Consigliere superi il termine assegnato per il suo intervento, il Sindaco può toglierli la parola dopo il richiamo a concludere.

5. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione o che supera i limiti di tempo concessigli per il suo intervento e lo invita ad attenersi. Può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola se, dopo l'intimazione, il Consigliere persiste nel suo atteggiamento.
6. Non sono ammesse discussioni, precisazioni o spiegazioni tra i Consiglieri, fuori dalle modalità di svolgimento del dibattito, previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

7. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cui al precedente comma 4. Il relativo testo va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
8. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati alla seduta successiva, salvo che ciò sia espressamente stabilito con il voto del Consiglio.
9. Nel caso in cui l'argomento in discussione sia il bilancio o un regolamento, il Sindaco o un Consigliere possono proporre l'esame per singoli settori o singoli articoli. In questo caso, gli interventi sono limitati per ogni consigliere fino ad un massimo di cinque minuti con eventuale diritto di replica di due minuti.
10. Nel caso in cui l'argomento in discussione sia oggetto di un altro Regolamento comunale, vanno rispettate le regole iscritte in quest'ultimo.

Art. 15

MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Il Consigliere deve attenersi all'argomento in discussione avendo cura di esporre i concetti in modo chiaro e sintetico.
2. Il Consigliere può essere interrotto dal Sindaco o dall'Assessore di competenza in relazione allo specifico argomento, quando questi ritenga di invitarlo alla brevità o ad evitare divagazioni o l'uso di frasi o termini non corretti.
3. Al Consigliere che per qualsiasi motivo venga richiamato e non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco può interdire la parola in quella discussione.

Art. 16

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale la censura di una propria condotta, ovvero l'attribuzione di fatti ritenuti non veri o di opinioni diverse o contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e spetta al Sindaco decidere se il fatto sussista o meno. Qualora l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere che con le sue affermazioni ha dato origine al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificarle.

Art. 17

VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA

1. La verbalizzazione della seduta spetta al Segretario del Comune, che sottoscrive il verbale unitamente al Sindaco.

Art. 18

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

1. Dichiarata aperta la seduta del Consiglio, il Sindaco mette ai voti il verbale della seduta precedente.
2. Ciascun Consigliere può fare dichiarazioni in ordine alle delibere iscritte nel verbale e chiedere chiarimenti o proporre rettifiche al verbale stesso.
3. Il Segretario ha diritto di fornire le giustificazioni ritenute opportune rispetto alla parte contestata.
4. Il verbale si intende approvato con le eventuali rettifiche accettate dal Consiglio.

Art. 19

MANTENIMENTO DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio comunale.
2. Di norma, la forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Se, nonostante il richiamo, il Consigliere persiste nel suo comportamento, il Sindaco lo

esclude dall'aula per tutto il tempo della seduta e ne dispone, se del caso, l'allontanamento per mezzo della forza pubblica.

4. Il pubblico può accedere agli spazi attigui della sala riservati ai Consiglieri ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
5. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi, nel pubblico, ostacoli in qualsiasi modo lo svolgimento dei lavori.
6. Qualora si verifichi un tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.
7. Nel caso di cui al comma 6), il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta.

Capo III

Prerogative e diritti dei Consiglieri

Art. 20

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Ai sensi e nei limiti previsti dal D. Lgs. 267/00 e s.m.i., dalla Legge n. 241/90 e s.m.i., dal DPR n. 184/2006, i Consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici comunali, delle aziende speciali e degli Organismi comunque dipendenti o promossi dal Comune, utili all'esercizio del mandato.
2. Essi assumono gli obblighi di riservatezza e di segreto applicabili a pubblici funzionari, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.
3. I Consiglieri procedono alla richiesta di accesso agli atti e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo attraverso la compilazione del modello di richiesta a disposizione presso gli uffici del Comune.
4. Il diritto all'informazione del Consigliere comunale è comunque soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: oltre alla necessità che l'interessato specifichi la sua qualità, le

istanze devono comunque essere formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti (Cons. Stato, Sez. V, 13.11.2002 n. 6393), anche con riferimento alla ragione esplicativa della relazione di strumentalità necessaria del richiesto accesso con le funzioni consiliari (art. 24 co. 3 Legge 241/90 e Cons. Stato Sez. V, 02.09.2005 n. 4471).

5. In merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del Consigliere Comunale, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente (Cons. Stato, Sez. IV, 21.08.2006 n. 4855).
6. Il Consigliere Comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (Cons. Stato, Sez. V, 02.09.2005 n. 4471).
7. Quanto all'utilizzo successivo delle notizie e/o degli atti ottenuti a causa dell'esercizio delle sue funzioni, l'ultimo periodo del comma 2, art. 43, D. Lgs. 267/2000, espressamente prevede che "Essi (i consiglieri comunali) sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

Pertanto l'eventuale uso delle notizie e/o degli atti di cui il Consigliere sia venuto a conoscenza a seguito della richiesta di accesso deve comunque rispondere alle finalità pubblicistiche connesse alle funzioni proprie del consigliere richiedente e non volto a danneggiare altri tramite la "strumentalizzazione dell'ufficio per finalità egoistiche e private".

Il diritto di accesso del Consigliere può essere legittimamente limitato qualora sia teso al soddisfacimento di esigenze di natura privata, sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

8. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.
9. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di produzione secondo le tariffe stabilite dalla pubblica amministrazione.

Art. 21

INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o chiarimenti su un determinato fatto, nonché per conoscere se e quali provvedimenti il Sindaco e la Giunta comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
2. In casi particolari, il Sindaco può dichiarare improponibile una interrogazione. In questo caso ne fornisce spiegazione scritta all'interessato.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri comunali. Le stesse possono essere presentate anche nel corso di una seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nei verbali della seduta stessa.
4. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga discussa in Consiglio comunale, la stessa viene inserita nell'ordine del giorno della prima riunione consiliare utile dopo la data della presentazione.

Di norma, le risposte alle interrogazioni sono orali. Tuttavia il Consigliere comunale può richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco o gli Assessori tenuti alla risposta devono formularla entro trenta giorni dalla data di presentazione.

E' facoltà dell'interrogato rispondere immediatamente.

5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore e non possono avere durata superiore a 10 (dieci) minuti, possono dar luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non deve avere durata superiore ai 5 (cinque) minuti.
6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta di norma al primo firmatario.
7. Qualora l'interrogazione abbia come argomento atti di competenza del Sindaco o della Giunta, gli obblighi di risposta si intendono esauriti con una replica scritta al primo firmatario dell'interrogazione. Se, trascorsi senza esito trenta giorni della formale presentazione dell'interrogazione, non vi è stata data risposta, la stessa è iscritta e discussa nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 22

INTERPELLANZE

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta comunale in merito ai motivi od agli intendimenti della loro condotta in relazione a determinati argomenti.
2. Solo uno dei firmatari ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a 5 (cinque) minuti.
Alle interpellanze si applicano i commi 2,3,4,5 e 6 dell'art. 21 del presente Regolamento.
3. Il Consigliere che non si ritenga soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza può sulla stessa presentare una mozione. Quest'ultima viene posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale successiva alla presentazione della stessa mozione.
4. Le interrogazioni e le interpellanze di cui agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati vengono svolte congiuntamente.

Art. 23

MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una delibera del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e sono discusse nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario per un tempo non superiore ai 5 (cinque) minuti.
4. Nella discussione possono intervenire per un tempo comunque non superiore ai 5 (cinque) minuti, il Sindaco, gli Assessori e un Consigliere per ogni Gruppo. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto e comunque per una durata non superiore ai 5 (cinque) minuti ciascuno.

5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, i quali sono illustrati dal presentatore per non più di 5 (cinque) minuti.
6. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso, sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
7. Nel caso di cui all'ultima parte del comma 6), dopo le singole votazioni la mozione viene votata nel suo complesso ed approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
8. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarire o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del Consiglio comunale.
9. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
10. Sia le mozioni che gli ordini del giorno devono rispettare l'art. 14 del presente Regolamento.

Capo IV

Della discussione

Art. 24

ORDINE DI DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI

1. La discussione dei singoli argomenti avviene secondo l'ordine indicato nell'elenco scritto sul foglio di convocazione della seduta. Tuttavia, prima di iniziare la discussione, su proposta del Sindaco o su richiesta di un Consigliere e previo parere favorevole del Consiglio, l'ordine può essere mutato.

Art. 25

ILLUSTRAZIONE DELL'ARGOMENTO DA TRATTARE

1. Il Sindaco, introduce di volta in volta l'argomento all'ordine del giorno e illustra o chiede agli Assessori di competenza di illustrarne i vari aspetti. Quindi invita i Consiglieri alla discussione dello stesso.

Art. 26

DIRITTO DI PAROLA

1. Durante la trattazione di un argomento, chi intende intervenire deve chiederne il permesso alzando la mano.
2. Ai richiedenti viene concesso la parola in ordine di richiesta.

Art. 27

EMENDAMENTI

1. Durante la discussione ogni Consigliere può proporre modifiche al testo in esame.
2. Tali modifiche vengono poste ai voti separatamente, prima della votazione finale su tutto l'argomento in questione.
3. Ogni Consigliere o Assessore leggerà brevemente gli emendamenti proposti in ordine di entrata, su cui si procederà direttamente alla votazione. Il Bilancio comunale, alla fine, deve essere approvato nella sua interezza.

Art. 28

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando nessun altro Consigliere chiede di parlare, ritenuta esaurita la discussione, il Sindaco la dichiara chiusa.
2. Qualora vi sia dissenso circa la chiusura della discussione, il Sindaco mette ai voti la proposta.

Art. 29

ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. Al Consigliere assente senza giustificato motivo a riunioni del Consiglio comunale non verrà corrisposta la cifra pari a un gettone di presenza per ciascuna assenza effettuata.
2. Quanto al cumulo di assenze, spetta al Sindaco la decisione di avviare il procedimento relativo alla decadenza del Consigliere risultato assente senza giustificato motivo.

Capo V

Della votazione

Art. 30

ASTENSIONI OBBLIGATORIE DALLE VOTAZIONI

1. Qualora si verificano casi in cui un Consigliere debba astenersi a norma di legge dal partecipare alla votazione, il Sindaco ne dà avviso all'interessato.

Art. 31

VOTAZIONE PER DIVISIONE

1. Qualora la proposta da mettere in votazione sia complessa e fra le parti di cui è composto il testo possa sorgere incompatibilità, ciascun Consigliere può chiedere che si proceda a votare singolarmente ciascuna delle parti in questione.
2. Il voto complessivo su ogni proposta formalmente articolata in più parti, così come sui bilanci, ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione delle singole parti.

Art. 32

VOTAZIONE PALESE

1. La votazione, quando non sia altrimenti stabilito dalla legge, avviene per alzata di mano o per appello nominale.
2. Con l'alzata di mano si intende approvare la proposta in votazione.
3. Occorrendo, il Sindaco può effettuare una controprova, invitando ad alzare la mano chi non approva la proposta o chi si astiene.
4. L'appello nominale può essere proposto dal Sindaco o chiesto da un solo Consigliere, ma il Consiglio è sempre libero di scegliere tra l'una o l'altra forma di votazione.
5. Nel caso di votazione per appello nominale, il Consigliere risponde "sì" o "no" all'appello fatto dal Segretario, a seconda che voglia approvare o no la proposta in questione.
6. Il Segretario tiene nota dei voti e il Sindaco proclama il risultato.
11. Nessuna delibera è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi espressamente previsti o obbligatori per legge in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
12. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - * coloro che si astengono
 - * coloro che escono dalla sala prima della votazione.
13. terminate le votazioni di cui al comma 2), il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito.

14. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, valutate le circostanze, può annullare la stessa e disporre l'immediata ripetizione.
15. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale della seduta sia dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
16. Nei casi di urgenza, le delibere possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 33

VOTAZIONE SEGRETA

1. Lo scrutinio segreto si adotta nei casi previsti dalla legge e si attua mediante scheda da depositare in apposita urna, previa nomina in apertura di seduta di tre scrutatori scelti tra i Consiglieri, di cui uno per la minoranza.
2. Il Consigliere scrive sulla scheda la parola "sì" o la parola "no" secondo che intenda approvare o no la proposta in votazione.
3. Trattandosi di persona, scrive il nome o i nomi dei prescelti.
4. Le schede, già piegate in quattro dai votanti, vengono ritirate dal Segretario con apposita urna che viene poi consegnata al Sindaco.
5. Gli scrutatori accertano il numero dei votanti contando le schede raccolte nell'urna e procedono allo spoglio dei voti.
6. Le schede bianche, le illeggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti (che non si computano).
7. Al termine dello spoglio, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito.

Art. 34

SPOGLIO DEI VOTI SEGRETI E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO

1. Gli scrutatori (tre più il Segretario), accertano il numero dei votanti contando le schede raccolte nell'urna della votazione, e procedono allo spoglio dei voti.
2. Uno scrutatore, avuto il consenso degli altri due, proclama ad alta ed intelligibile voce ogni voto espresso del quale il Segretario e uno scrutatore prendono nota, consegnando quindi la scheda al Sindaco per il computo.

3. Alla fine dello spoglio, il Sindaco proclama l'esito della votazione.

Art. 35

CONTESTAZIONE DEI VOTI

1. Il Sindaco e ciascuno degli scrutatori, possono eccepire l'invalidità di una scheda. La controversia viene decisa dalla maggioranza degli scrutatori e, in caso di parità, decide il Sindaco.
2. Le schede eventualmente contestate vengono firmate sul retro da uno scrutatore, dal Sindaco e dal Segretario, quindi sono consegnate a quest'ultimo per la conservazione in archivio.
3. Le altre schede vengono distrutte appena terminato lo spoglio.

Art. 36

MANCATA APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Qualora una proposta non ottenga la prescritta approvazione, non può essere di nuovo discussa e messa ai voti una seconda volta nella stessa seduta del Consiglio, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 37

RINVIO DI SEDUTA

1. Qualora la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno non possa essere ultimata nella seduta, la continuazione dei lavori, salvo che non sia stato diversamente stabilito, avrà luogo nel giorno e nell'ora determinati seduta stante dal Sindaco.

Capo VI

Disciplina nella sala consiliare

Art. 38

CONTEGNO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri occupano i posti assegnati al gruppo consiliare di appartenenza, nell'ordine stabilito all'atto della seduta di insediamento del Consiglio. Gli Assessori siedono ai lati del Sindaco.
2. E' fatto obbligo per i Consiglieri adottare un comportamento consono alla loro carica.

Capo VII

Gruppi consiliari

Art. 39

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali, all'atto dell'insediamento, si costituiscono in Gruppi corrispondenti alle liste elettorali nell'ambito delle quali sono stati eletti entro il termine della prima convocazione del Consiglio comunale.
2. Ciascun Gruppo elegge un Capogruppo nello stesso termine del precedente comma. In mancanza di ciò, è nominato Capogruppo il primo degli eletti o il candidato Sindaco non eletto.

TITOLO II

Capo I

Disposizioni finali

Art. 40

CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

1. Per tutti i casi non previsti dal presente Regolamento si applica quanto disposto dalla legge ovvero quanto già previsto dallo Statuto. Inoltre per casi specifici non previsti né disciplinati dal presente Regolamento o da altri atti normativi, provvede il Sindaco avvalendosi del Segretario comunale.